

***Abstract:** In presenza di lesione traumatica, e precisamente di frattura, riportata dalla paziente a seguito di manovra di emergenza praticata dal personale sanitario, la riconducibilità di tale lesione non ad un accidente incolpevole ma ad una scorretta esecuzione della manovra, e quindi a colpa dei sanitari con conseguente responsabilità della struttura ospedaliera, può desumersi, tra l'altro, dalla circostanza che la manovra abbia interessato una costa collocata in una posizione atipica rispetto a quella ove viene normalmente praticata e dal fatto che detta manovra sia stata ripetuta, ingiustificatamente, più volte.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni

In persona del giudice monocratico Dott. XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado n. XXXX avente ad oggetto responsabilità professionale

tra

XXXX, domiciliata presso l'Avv. XXXX, con studio in XXXX, via XXXX, dal quale viene rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

e

XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'Avv. XXXX, con studio in XXXX, via XXXX, dal quale viene rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione

- convenuta -

CONCLUSIONI: Come da verbale. Vedi: "Svolgimento del processo".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra XXXX ha convenuto in giudizio la XXXX per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del ricovero occorso presso la struttura ospedaliera ove, nel corso del parto naturale avvenuto nella notte fra il 29.5 e il 30.5.06, era stata sottoposta a “manovra di Kristeller” che le aveva procurato la frattura della sesta costa di sinistra arco anteriore. Ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento dell’importo complessivo di € 3456,00 per le specifiche voci iviindicate.

Si è costituita con comparsa di risposta la XXXX, la quale ha rappresentato che la manovra ostetrica praticata all’attrice comportava di per sé il rischio di frattura della costa ma che, trattandosi di manovra di emergenza, essa era stata necessaria per ovviare a conseguenze più gravi per la paziente. Ha escluso qualsivoglia errore nell’esecuzione della manovra ed ha concluso per il rigetto della domanda. Dopo la trattazione, ammessa ed espletata CTU, all’udienza del 16.12.08, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Nel corso del parto avvenuto presso la struttura ospedaliera convenuta l’attrice è stata sottoposta a “manovra di Kristeller”, a seguito della quale è stata accertata una lesione traumatica alla sesta costa di sinistra arco anteriore.

In ordine alla riconducibilità del fatto lesivo alla manovra effettuata, essa è stata acclarata dal CTU e non sono emerse contestazioni di sorta.

Le contestazioni hanno riguardato, in particolare, la natura effettiva della lesione subita e la sua riconducibilità a colpa dei sanitari.

Quanto al primo aspetto, dalla documentazione agli atti emerge che all’attrice fu diagnosticata in un primo momento una infrazione costale (si veda referto in data 1.6.06 della Sezione di Ostetricia dell’Ospedale), qualificata poi, a seguito dell’esame radiologico effettuato in pari data, dal dr. XXXX, quale “lesione traumatica VI costa di sinistra arco anteriore”. L’accertamento specialistico effettuato ha dato conto, pertanto, di una lesione traumatica, che altro non è, in assenza di ulteriore specificazione, che una frattura.

Il CTU in merito, pur avendo risposto sinteticamente ai quesiti posti, ha peraltro valutato tale lesione come determinata da una condotta colposa dell’operatore sanitario ed ha individuato tale colpa in due elementi: il fatto che la manovra abbia riguardato una costa collocata in una posizione atipica rispetto a quella ove viene normalmente praticata ed il fatto che essa sia stata ripetuta tre volte.

Non vi è pertanto la riconduzione della frattura ad un accidente incolpevole, ma ad una sua errata esecuzione.

Per queste ragioni la domanda dell'attrice deve essere accolta.

In ordine al quantum, il CTU ha valutato che sia residuo dalla lesione patita un danno biologico nella misura del 2%, con una inabilità temporanea assoluta di giorni 15 e parziale di gg. 10 al 50 %.

Pertanto, in applicazione delle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma, che, per ragioni di contiguità territoriale, sono adottate da questo Tribunale, si perviene al seguente calcolo:

Calcolo svolto in base ai criteri ed alle tabelle emanate dal Tribunale di Roma nell'anno 2008:

Età del danneggiato:	36 anni
Percentuale di invalidità permanente:	2 %
Giorni di inabilità temporanea al 100 %:	gg. 15
Giorni di inabilità temporanea al 50 %:	gg. 10

Danno biologico permanente:

Valore del punto per invalidità del 2 %:	€767,71
Demoltiplicatore per età di 36 anni:	0.87
	(€ 767,71 x 2) x 0.87
	<u>€ 1.335,82</u>

Danno biologico temporaneo:

Inabilità temporanea al 100 %:	€ 40,72 x 15 gg x 100%	€ 610,80
Inabilità temporanea al 50 %:	€ 40,72 x 10 gg x 50%	€ 203,60
		<u>€ 814,40</u>

Danno non patrimoniale da reato: € (1.335,82+ 814,40) x 33% **€ 709,57**

Spese documentate: **€ 365,00**

Totale: **€ 3224,79**

Gli importi sono già aggiornati alla data odierna.

La domanda deve essere pertanto accolta in tali termini ed il suo accoglimento comporta soccombenza della convenuta, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite e di CTU liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta:

- condanna la XXXX convenuta al pagamento in favore di XXXX dell'importo di € 3224,79 quale risarcimento del danno di cui alle voci riportate in motivazione;
- condanna la predetta convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 83,40 per spese, € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come separatamente liquidate.

Terni, 24 luglio 2009

Il giudice monocratico

Dott. XXXX